



28355/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 17285/2015

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Cron.

28355

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere - Ud. 28/01/2021

Dott. GUGLIELMO CINQUE

- Consigliere - CC

Dott. FABRIZIO AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17285-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -**contro**

(omissis) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (omissis)

(omissis) S.P.A.;


2021

351

- intime -

avverso la sentenza n. 592/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/12/2014 R.G.N. 1108/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO
NEGRI DELLA TORRE.



Premesso

che con sent. n. 592/2014, pubblicata il 31 dicembre 2014, la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede, decidendo nel giudizio di opposizione proposto dalla (omissis) S.r.l. in liquidazione nei confronti della cartella esattoriale emessa da (omissis) S.p.A., aveva ridotto l'ammontare della sanzione irrogata alla società ex art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito con modificazioni nella l. 23 aprile 2002, n. 73, e ciò in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 144/2005, che aveva dichiarato la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammetteva la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui era stata rilevata la violazione;

- che la Corte di appello ha ritenuto ininfluyente che la Commissione Tributaria Regionale, preso atto della sent. n. 130/2008 della Corte costituzionale, avesse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e che la società non avesse poi riassunto il giudizio avanti al giudice ordinario, non potendo ritenersi che lo stesso si fosse estinto con la salvezza della pronuncia di primo grado favorevole alla P.A. ed essendo necessario conformare la riscossione della sanzione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta al provvedimento di irrogazione;

- che avverso detta sentenza della Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, con unico motivo;

- che la società è rimasta intimata;

- che parimenti intimata è rimasta (omissis) S.p.A.;

rilevato

che con il motivo proposto, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 310, 307 e 615-618 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 23 e 27 l. n. 689/1981, in relazione all'art. 360 n. 3, la ricorrente censura la sentenza per non avere la Corte territoriale considerato che la parte interessata aveva il diritto e l'onere di riproporre l'opposizione dinanzi al giudice ordinario e che, non avendolo fatto, aveva lasciato che la sanzione applicata diventasse inoppugnabile; e per avere, inoltre, erroneamente affermato che il rapporto non potesse ritenersi definitivamente consolidato prima della riscossione della

sanzione, essendo la definitività di quest'ultima il presupposto e non la conseguenza dell'esecuzione;

osservato

che il giudice tributario di primo grado, avanti al quale l'atto di irrogazione della sanzione era stato impugnato, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo;

- che, proposto appello dalla società, la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, avendo cognizione sulla controversia, per effetto di Corte cost. n. 130/2008, il giudice ordinario;

- che la parte non ha riassunto il giudizio avanti a quest'ultimo;

- che, ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- che deve infatti ribadirsi il principio, per il quale le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Cass. n. 7057/1997, fra le numerose conformi);

Ms - che la parte interessata, non riassumendo il giudizio avanti al giudice ordinario a seguito della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, e, pertanto, non proseguendo il giudizio per ottenere l'esame della fattispecie da parte del giudice competente, ha determinato il consolidarsi della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione;

- che tale consolidamento riguarda tanto l'esistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa, come la quantificazione del credito a titolo sanzionatorio: consolidamento che è conseguenza diretta della mancata contestazione della sanzione, in tutti i suoi elementi, nel giudizio che la parte non ha riassunto e che, anche sotto il profilo del *quantum*, non è suscettibile di essere rimesso in discussione nella fase esecutiva;

ritenuto

conclusivamente che, accolto il ricorso, l'impugnata sentenza n. 592/2014 della Corte di appello di Venezia deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, procedendo a nuovo esame, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2021.

Il Presidente
(dott. Umberto Berrino)

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO



Giovanni Ruello

Umberto Berrino



Giovanni Ruello

Supi